



Comune di Gemmano

PROVINCIA DI RIMINI

PIAZZA ROMA N. 1 - 47855 GEMMANO (RN)
TEL. 0541 – 85.40.60 / 85.40.80 FAX 0541 – 85.40.12
C.F. 82005670409 – P.IVA 01188110405
www.comune.gemmano.rn.it/

ORDINANZA DEL SINDACO N. 9 del 02/09/2019

OGGETTO: OPERAZIONE DI TRASLAZIONE DELLE SALME COLLOCATE AL BLOCCO A) E BLOCCO B) DEL CIMITERO DI ONFERNO PER INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DELLA SEZIONE.

VISTA la relazione di sopralluogo redatta dal tecnico comunale, prot. n. 3801 del 30/8/2019 con la quale si evidenzia che:

“Su indicazione dell’Amministrazione, si è provveduto ad effettuare un sopralluogo presso il Cimitero Comunale di Onferno, al fine di accertare la situazione dei blocchi loculi denominati “A” e “B”, posizionati sulla destra della cappellina posta in fondo al cimitero.

Attualmente tali blocchi loculi si presentano in cattivo stato di conservazione e manutenzione, dovute in particolar modo alla vetustà degli stessi. In particolare si evidenzia la presenza di evidenti segni di cedimento, sia di elementi verticali che orizzontali, che possono compromettere la stabilità dei blocchi stessi.

Occorre pertanto verificare l’opportunità di procedere alla completa ristrutturazione di tali blocchi, con intervento di demolizione e ricostruzione.”

TENUTO CONTO che, alla luce di quanto emerso, emerge la necessità di procedere con la massima sollecitudine alle estumulazioni e traslazioni delle salme e resti mortali collocati nei loculi di cui alle sezioni A) e B), al fine di procedere successivamente agli interventi di demolizione e ricostruzione;

RITENUTO pertanto necessario ed urgente, al fine di scongiurare l’insorgenza di problemi di carattere di incolumità pubblica, nonché di natura igienico sanitaria, derivanti dall’accertato forte stato di instabilità in cui versa la sezione contrassegnata Blocco A) e Blocco B) del Cimitero di Onferno, a causa del deterioramento dei materiali e del conseguente decadimento di tutta la struttura, procedere senza ulteriore indugio all’esecuzione in via d’urgenza, mediante impresa specializzata, nonché secondo le prescrizioni del Responsabile dell’Ufficio tecnico ed in condizione di sicurezza, delle seguenti operazioni:

- a) sgombero dei loculi dalle salme e dalle urne dei resti mortali;
- b) estumulazione con riduzione in resti mortali delle salme, il cui elenco è depositato agli atti d’ufficio, che risultano decedute da oltre 25 anni, con oneri a carico del Comune;
- c) traslazione delle salme collocazione in altri loculi, ai sensi del vigente Regolamento;
- d) alla demolizione successiva della sezione;
- e) alla interdizione dell’accesso all’area prospiciente la sezione A) al pubblico per il periodo necessario all’effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, di estumulazione e di traslazione delle salme e dei resti mortali;

RITENUTO pertanto necessario provvedere, in via d’urgenza ed al fine di tutelare la pubblica incolumità, l’igiene ed il decoro del luogo, all’esecuzione delle operazione di cui sopra;

RITENUTO altresì di dovere stabilire che contestualmente all’effettuazione delle suddette operazioni, l’Ufficio Servizi Cimiteriali comunale provveda a verificare per ciascun loculo la sussistenza del titolo giuridico relativo alla concessione in uso perpetuo, al fine dell’eventuale sanatoria, in assenza di titolo concessorio e di un’eventuale assegnazione di altro loculo;

VISTO l’art. 50 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 che stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

VISTO il D.P.R. n. 285/1990;

VISTI in particolare i seguenti articoli:

- art. 83. "Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle".
- art. 88 "Il sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica".

VISTO il Regolamento di Polizia Mortuaria e Servizi cimiteriali, approvato con Deliberazione C.C. n. 32 del 31/7/2019, nello specifico, nella sezione Servizi Cimiteriali, l' art. 11 - Trasferimenti di salme all' interno del cimitero che recita testualmente:

"omissis.....Per analogia, qualora il trasferimento della salma sia da effettuarsi necessariamente per ragioni di sicurezza e per consentire eventuali manutenzioni straordinarie e per soppressione della sezione cimiteriale, vale quanto sopra riportato in ordine alla ricollocazione della salma in altro loculo/ossario, ovvero la nuova concessione cimiteriale dovrà avere la medesima scadenza della concessione originale, salvo che quest'ultima sia stata rilasciata in perpetuo; in tal caso la nuova concessione, che sarà garantita in ultima fila (da intendersi ultima dal basso verso l'alto), avrà durata cinquantennale, sia che trattasi di loculi o di ossari.

In tal caso le spese di traslazione saranno a carico del Comune, esclusi gli oneri riferiti agli interventi del marmista, smontaggio e rimontaggio e/o sostituzione della lastra.

Fatta salva la garanzia di trasferimento in altro loculo posto in ultima fila, qualora venga richiesta espressamente dagli eredi la collocazione in altre file, inferiori, dovrà essere corrisposto l'importo equivalente alla differenza di costo tra i due loculi.

Il Comune garantisce gratuitamente il servizio di inumazione qualora la ricomposizione della salma non sia esperibile perché non ancora decomposta. Qualora i congiunti non acconsentano all'inumazione, sono a carico degli stessi le spese riferite di acquisto della cassa per la collocazione della stessa in altro loculo o alle eventuali spese di cremazione.

Qualora il trasferimento della salma sia riferito ad un loculo mancante del contratto, è previsto il pagamento di € 200,00 in sanatoria.

Per tali loculi, la retrocessione non dà diritto ad alcun rimborso."

RITENUTO di dovere procedere con sollecitudine alla campagna informativa alla cittadinanza ed all'utenza interessata, tramite appositi avvisi pubblicizzati attraverso tutti i canali informativi a disposizione dell'amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 10 della sezione "Servizi cimiteriali" del vigente Regolamento e successivamente di concordare con la Ditta incaricata il periodo di effettuazione delle operazioni de quo;

VISTA la legge 07-08-1990, n. 241;

VISTO il T.U.E.L. D. L. N. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art. 50;

ORDINA

- l'effettuazione delle operazioni di estumulazione e traslazione delle salme e dei resti mortali, collocati attualmente nel Blocco A) e nel Blocco B) del Cimitero di Onferno per i motivi in premessa riportati;
- per motivi di igiene e sicurezza l'interdizione accesso all'area prospiciente la sezione dei Blocchi A) e B) del Cimitero di Onferno nel periodo che sarà da definirsi e concordarsi con la ditta specializzata;
- che è data la possibilità limitatamente ai familiari dei defunti oggetto di traslazione, debitamente informati dagli uffici comunali, di assistere alle operazioni di estumulazione e traslazione;
- che ogni manufatto rimosso, qualora venga ritirato dai parenti nell'immediatezza dell'estumulazione, venga smaltito dall'ente stesso;

INVITA

I familiari e/o gli aventi diritto dei defunti interessati alle estumulazioni, così come individuati dall'Ufficio Servizi Cimiteriali a recarsi in Comune presso il medesimo ufficio, negli orari di apertura al pubblico, per disporre sulla destinazione dei resti mortali dei congiunti; la mancata presentazione o la mancanza di precise

disposizioni riguardanti la collocazione degli stessi trasmesse al Comune entro la data citata, l'assenza di familiari al momento dell'estumulazione, di dichiarazioni o comportamenti univoci di totale disinteresse per la collocazione dei resti sarà considerata "disinteresse", per cui si procederà d'ufficio.

DISPONE

che il Responsabile dell'Ufficio Servizi cimiteriali proceda alla campagna informativa alla cittadinanza ed all'utenza interessata, tramite appositi avvisi pubblicizzati attraverso tutti i canali informativi a disposizione dell'amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 10 della sezione "Servizi cimiteriali" del vigente Regolamento e successivamente di concordare con la Ditta incaricata il periodo di effettuazione delle operazioni de quo;

la pubblicazione della presente ordinanza per 30 giorni a decorrere dalla data odierna all'Albo pretorio on line del Comune di Gemmano e sul sito internet comunale, nonché la sua affissione presso il cimitero del Capoluogo fino al termine delle operazioni di estumulazione;

I N F O R M A

- che le estumulazioni programmate avverranno anche in assenza di familiari;
- che le operazioni di estumulazione ordinaria di cui alla presente ordinanza saranno condotte da ditta specializzata, già incaricata;
- che copia della presente ordinanza sarà trasmessa, per opportuna conoscenza, al competente Responsabile del Servizio Igiene Pubblica dell'A.S.L. competente per territorio;
- che contro la presente ordinanza è ammesso, nei termini previsti, ricorso al Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia Romagna;
- che tutte le informazioni dettagliate in merito alle procedure di estumulazione sopra descritte, potranno essere reperite presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali del Comune di Gemmano, nei giorni/orari di apertura al pubblico (Responsabile Sabrina Allegretti, tel.0541/854060, mail segreteria@comune.gemmano.rn.it).

Gemmano, 02/09/2019

Il Sindaco
SANTI RIZIERO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.)